

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Pubblicazione di annuncio relativo a: concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi, in Comune di Sestriere località Chisonetto, ad uso potabile acquedottistico, assentita alla SMAT SpA.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 362-10977 del 2-5-2018; Codici Univoci: TO-P-10176 e TO-P-10169.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla SMAT SpA - P. IVA 07937540016 - con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio n. 14, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 2 pozzi profondi 32,5 metri in falda superficiale, in Comune di Sestriere località Chisonetto - dati catastali di ubicazione delle opere: Foglio 11 Particella 18 - in misura di litri/s massimi 20 e medi 12 per complessivi metri cubi annui 378.432 ad uso potabile, da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 15-12-2005 data di inizio della derivazione, così come dichiarato dalla Società richiedente, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 6-6-2018"(... omissis ...)